

**Decreto legislativo  
che disciplina le conseguenze del mancato  
pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi  
nell'assicurazione obbligatoria contro le malattie**  
(del 16 dicembre 2009)

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997;
- visto il messaggio 6 ottobre 2009 n. 6275 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 24 novembre 2009 n. 6275R della Commissione della gestione e delle finanze,

**decreta:**

**Principio**

**Art. 1** <sup>1</sup>Il Cantone rimborsa agli assicuratori malattie i crediti scoperti per gli assicurati minorenni i cui genitori sono oggetto di sospensione della copertura d'assicurazione.

<sup>2</sup>Il Cantone può inoltre:

- a) rimborsare all'assicuratore malattie i crediti scoperti vantati nei confronti dell'assicurato a cui è sospesa la copertura assicurativa, in caso di cure di prima necessità;
- b) assumere direttamente i costi di cura di prima necessità.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

**Regresso**

**Art. 2** <sup>1</sup>Con l'assunzione dei costi di cura il Cantone ha il diritto di regresso nei confronti dell'assicurato la cui copertura assicurativa è sospesa, del coniuge, del convivente, dei suoi parenti, dei suoi eredi, legatari o donatari, fino a concorrenza di quanto pagato.

<sup>2</sup>Se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione sono pagati integralmente dall'assicurato o rimborsati dal Cantone, quest'ultimo ha il diritto di regresso, fino a concorrenza di quanto pagato, nei confronti dell'assicuratore malattie, se ha già anticipato i costi delle prestazioni di cui ha beneficiato l'assicurato durante la sospensione della copertura d'assicurazione.

<sup>3</sup>Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

**Procedura**

**Art. 3** Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura per l'annuncio al Cantone degli assicurati a cui è sospesa la copertura assicurativa.

**Rimborso dei crediti scoperti  
agli assicuratori malattie**

**Art. 4** Alle richieste di rimborso per crediti scoperti maturati prima del 1° gennaio 2006 oppure successivamente, se l'assicuratore non ha sospeso le prestazioni, si applicano le disposizioni previgenti.

**Valutazione**

**Art. 5** Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un aggiornamento della valutazione del Decreto legislativo che disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi nell'assicurazione obbligatoria contro le malattie assieme al preventivo 2011. Nell'aggiornamento viene valutato anche il ruolo svolto dal Cantone, dai Comuni, dalle CTR e dagli assicuratori malattia per prevenire, gestire e risolvere il problema degli assicurati morosi.

**Norma transitoria**

**Art. 6** Durante il periodo di vigenza del presente Decreto legislativo resta sospesa la validità degli articoli 20, 21 e 22 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997.

**853.400**

**Entrata in vigore**

**Art. 7** Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente Decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2010.

---

Publicato nel BU **2010**, 48.